



**PROVINCIA
DI PARMA**

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Atto n. **49/2024** del **09/12/2024**

Oggetto: IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE E ANNOTAZIONE VEICOLI (I.P.T.) AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **nove** del mese di **dicembre** alle ore **08:30** in modalità **“mista”** (presenza presso la sala delle adunanze in Parma e collegamenti in videoconferenza ai sensi dell'art.30, comma 5, del Regolamento del Consiglio), si è riunito - in seduta ordinaria e pubblica - il Consiglio Provinciale convocato nei modi e termini di legge.

Presieduto da **FADDA ALESSANDRO - Presidente della Provincia.**

Risultano:

FADDA ALESSANDRO	Presente (da remoto)
BONATTI FABIO	Presente (da remoto)
BORIANI SANDRA	Presente (da remoto)
BRANDINI SERENA	Presente (da remoto)
CARRILLO HEREDERO ALICIA MARIA	Presente (da remoto)
CAZZINI MASSIMO	Presente (da remoto)
CHIASTRA VIRGINIA	Presente (presso la sede dell'Ente)
DI MARTINO FEDERICA	Presente (da remoto)
FRIGGERI DANIELE	Presente (da remoto)
GIOVANNACCI SABA	Presente (presso la sede dell'Ente)
GIUSTI DIEGO	Assente
TONINI SARA	Presente (da remoto)
TORREGGIANI FRANCO	Presente (presso la sede dell'Ente)

Sono pertanto presenti, nel corso della trattazione dell'argomento, **n. 12** componenti su 13, assenti **n. 1**.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare,

pone in trattazione l'argomento in oggetto.

Partecipa il Vice Segretario Generale **GIUDICE UGO**, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Fungono da scrutatori i Consiglieri: **BONATTI FABIO, BORIANI SANDRA, DI MARTINO FEDERICA.**

Si dà atto che la registrazione integrale audio e/o video della seduta è conservata presso la segreteria generale.

UFFICIO BILANCIO DI PARTE CORRENTE - ENTRATE - PAGAMENTI

Proposta di deliberazione n. **4134 / 2024**

Oggetto: IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE E ANNOTAZIONE VEICOLI (I.P.T.) AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTI:

- gli artt. 93 e 94 del D. Lgs. 285/92, l'art. 56 del D. Lgs. 446/97 e il DM n. 435/98;
- l'art. 1, c. 154 della L. 296/2006;
- l'art. 14, c. 6 del D. Lgs. 68/2011;
- l'art. 1, c. 12 della L. 148 /2011;

PREMESSO:

che con atto n. 3 del 22.02.2000, il Consiglio Provinciale ha approvato, a far tempo dal 1 gennaio 2000, il regolamento dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione (I.P.T.) dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, abrogandone i precedenti;

che con atto n. 1132 del 30.11.2006, la Giunta Provinciale ha approvato l'adeguamento delle aliquote base dal 20% al 30% per l'anno 2007, con successivi provvedimenti la Giunta Provinciale ha confermato l'aliquota medesima;

che con atto n. 115 del 22/12/2008 e con atto 36 del 18/09/2017 il Consiglio Provinciale ha approvato modifiche al regolamento approvato nel 2000 al fine di adeguarne i contenuti agli sviluppi normativi succedutesi nel tempo;

Considerate inoltre le seguenti normative intervenute in materia di Terzo Settore:

- l'art. 82, comma 7, del D. Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore" che, in materia di imposte indirette e tributi locali, recita "Per i tributi diversi dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, per i quali restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono deliberare nei confronti degli enti del Terzo Settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti";
- l'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, che definisce le caratteristiche degli enti del Terzo Settore e ne richiede l'iscrizione, ai fini costitutivi, nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS): "Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni,

riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”;

Atteso

- che il RUNTS, previsto dall'art. 45 del Codice del Terzo settore, è attivo dal 23 novembre 2021 (data individuata dal Decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021, come da comunicazione nella G.U. n. 269 del 11 novembre 2021);
- che le ONLUS per poter essere qualificate quali enti del terzo settore devono iscriversi in una delle sezioni previste dal RUNTS entro il 31 marzo del periodo di imposta successivo al rilascio della autorizzazione della Commissione Europea (art. 101, comma 10 del D. Lgs. n. 117/2017) e, l'iscrizione al RUNTS, determina la cancellazione all'Anagrafe delle ONLUS;
- che l'autorizzazione della Commissione Europea ad oggi non è stata emanata e pertanto è ancora operativa l'anagrafe delle ONLUS ma non è più possibile iscrivere nuove ONLUS a detta anagrafe e l'ente del terzo settore deve richiedere l'iscrizione ad una delle tipologie di enti previsti dal Registro (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, reti associative, società di mutuo soccorso e altri enti del terzo settore);
- che l'attuale Regolamento I.P.T. della Provincia di Parma prevede all'art. 5, comma 2, l'esenzione dall'IPT per le ONLUS: “Sono esentate dal pagamento dell'I.P.T. le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, che attribuisce alle Province la potestà di esenzione in materia di tributi locali nei confronti delle ONLUS medesime”;

Ritenuto di voler garantire l'esenzione IPT agli enti che svolgono la loro attività senza fini di lucro con finalità di solidarietà sociale e pertanto di esentare dal pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione le organizzazioni di volontariato e le imprese sociali che svolgono attività non commerciale avente finalità civiche, solidaristica e di utilità sociale, proponendo di modificare l'art.5 del Regolamento IPT, nel modo seguente:

al fine di rendere più immediata la lettura si riporta di seguito l'articolo sul quale sono state effettuate le modifiche:

Art. 5

(Agevolazioni fiscali)

- 1.Si applicano all'I.P.T. le esenzioni e le riduzioni espressamente previste dalla legge.
2. Sono esentate dal pagamento dell'I.P.T. le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 che attribuisce alle Province la potestà di esenzione in materia di tributi locali nei confronti delle ONLUS medesime.
- 3.*Sono altresì esentate dal pagamento dell'I.P.T. le operazioni di trascrizione/iscrizione di veicoli effettuati del Terzo Settore, iscritti al R.U.N.T.S. alle seguenti sezioni: - organizzazioni di volontariato; - imprese sociali. Per potere usufruire dell'esenzione l'ente deve dichiarare mediante apposita dichiarazione sostitutiva che il veicolo oggetto della trascrizione/iscrizione al PRA è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento di attività non commerciali aventi finalità civiche,*

solidaristiche e di utilità sociale.

4. Sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta le operazioni di passaggio di veicoli effettuate dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato (ex IPAB) ai sensi dell'art.13 comma 5 del Dlgs.207/2001.

5. Sulle immatricolazioni e sui passaggi di proprietà dei veicoli, previsti dalla normativa nazionale, trasferiti in capo ai portatori di handicap sensoriali (*), oppure ai familiari di cui tali persone risultino fiscalmente a carico, si applica una riduzione del 50%.

6. Per le formalità trascritte a seguito di successione ereditaria, in caso di effettuazione di due formalità consecutive, prima a favore di tutti gli eredi, poi a favore dell'unico soggetto che intende intestarsi il veicolo, l'imposta è ridotta del 90% per la trascrizione in favore di tutti gli eredi e del 10% per la trascrizione in favore dell'erede intestatario dell'autoveicolo. In caso di accettazione dell'eredità senza successivo trasferimento e, quindi, di effettuazione di un'unica formalità, l'imposta è dovuta per intero.

7. Per beneficiare dell'agevolazione, le formalità relative ai due trasferimenti di proprietà devono essere immediatamente conseguenti l'una all'altra e, in ogni caso, contestualmente presentate al P.R.A. unitamente alla documentazione probatoria del diritto all'agevolazione;

l'agevolazione non si applica nel caso di accettazione di eredità senza successivo trasferimento a favore di uno degli eredi o in caso di successivo trasferimento dall'"asse ereditario" ad un soggetto terzo senza che il singolo erede ne sia divenuto prima intestatario.

8. Nei casi di fusioni, incorporazioni e scissioni fra persone giuridiche, conferimento di aziende o rami aziendali in società e conferimento del capitale in natura, scioglimento di società con continuazione dell'attività in ditta individuale, regolarizzazione della comunione ereditaria nella forma societaria, in cui comportino trasferimento della proprietà di veicoli in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata, l'imposta è applicata nella misura fissa di cui punto 2 del D.M. n. 435 del 1998, fatte salve le maggiorazioni nelle misure deliberate dalla Provincia.

()Si intendono "portatori di handicap sensoriali" titolari dell'agevolazione su descritta, come da circolare n. 72 del 30/07/2001 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione centrale normativa e contenzioso, le seguenti categorie di portatori di handicap:*

Ciechi totali (coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi e coloro che hanno soltanto la percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore);

Ciechi parziali (coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione, e coloro che hanno il residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento);

Ipovedenti gravi (coloro che hanno un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione, e coloro che hanno il residuo perimetrico binoculare inferiore al 30 per cento);

Sordomuti (coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata e tutti coloro che le certificazioni rilasciate dalle competenti commissioni mediche espressamente qualifichino tali)."

Verificato che:

- l'art. 53, comma 16 della Legge 388/2000 prevede che "il termine per deliberare le aliquote

e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

- la Risoluzione Ministeriale n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16.06.2011 conferma che gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze derogando in tal modo al principio disciplinato dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006 nella parte in cui prevede che le deliberazioni retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;
- il Bilancio di Previsione 2025-2027 della Provincia verrà deliberato entro il 31/12/2024;
- *pertanto le agevolazioni previste nel regolamento modificato secondo quanto precedentemente evidenziato entreranno in vigore dal 1° gennaio 2025;*

Ritenuto di approvare le modifiche proposte quali risultanti dal documento allegato al presente atto sua parte integrante e sostanziale;

Acquisito il solo parere favorevole del Dirigente del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000;

Visto il parere favorevole dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

di approvare per le motivazioni espresse in premesse, a far tempo dal 1 gennaio 2025, le modifiche al regolamento dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, illustrate nelle premesse, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 3 del 22.02.2000 e successivamente modificato con atto n. 115 del 22/12/2008 e 36 del 18/09/2017;

di trasmettere il nuovo regolamento al Portale del federalismo fiscale e all'Ufficio Provinciale del PRA di Parma;

di pubblicare all'Albo della Provincia la presente delibera per 15 giorni consecutivi, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della L.R. n. 35/1994.

Esito della votazione della presente deliberazione: **APPROVATA**

Consiglieri presenti: **12**

Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
12	12	0	0

La presente deliberazione non è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

N.B. : si da' atto che per quanto riguarda il contenuto degli interventi, si rimanda alla registrazione audio e/o video relativa alla seduta.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente della Provincia
FADDA ALESSANDRO

Il Vice Segretario Generale
GIUDICE UGO



**PROVINCIA
DI PARMA**

COLLEGIO DEI REVISORI

PARERE N. 17 del 27.11.2024

OGGETTO: Parere del Collegio dei Revisori su proposta di delibera del Consiglio Provinciale n. 4134/2024 avente ad oggetto: "IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE E ANNOTAZIONE VEICOLI (I.P.T.) AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO"

L'anno 2024, il giorno 27 del mese di novembre, **il Collegio dei Revisori**, nominato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20/2024 del 23.05.2024, nelle persone del Presidente, Dott.ssa Francesca Zennoni, dei componenti ordinari, Dott.ssa Francesca Bucciarelli e Dott. Giorgio Croci,

Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7) del T.U.E.L. sulla proposta di deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4134 / 2024 avente ad oggetto: "IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE E ANNOTAZIONE VEICOLI (I.P.T.) AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO", ricevuta in data 21.11.2024;

Richiamati:

- l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare delle province nell'ambito delle proprie entrate, anche tributarie;
- l'art. 53, comma 16 della Legge 388/2000 che prevede che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 , recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;
- la Risoluzione Ministeriale n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16.06.2011 conferma che gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze derogando in tal modo al principio disciplinato dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006 nella parte in cui prevede che le deliberazioni retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;

Preso atto:

- che con atto n. 3 del 22.02.2000, il Consiglio Provinciale ha approvato, a far tempo dal 1 gennaio 2000, il regolamento dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione (I.P.T.) dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, abrogandone i precedenti;
- che con atto n. 1132 del 30.11.2006, la Giunta Provinciale ha approvato l'adeguamento delle aliquote base dal 20% al 30% per l'anno 2007;
- che con successivi provvedimenti la Giunta Provinciale ha confermato l'aliquota medesima;
- che con atto n. 115 del 22/12/2008 e con atto 36 del 18/09/2017 il Consiglio Provinciale ha approvato modifiche al regolamento approvato nel 2000 al fine di adeguarne i contenuti agli sviluppi normativi succedutesi nel tempo;
- che l'art. 82, comma 7, del D. Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore", in materia di imposte indirette e tributi locali, recita "*Per i tributi diversi dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, per i quali restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono deliberare nei confronti degli enti del Terzo Settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti*"
- che si è ravvisata la necessità di apportare alcuni correttivi al regolamento dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione (I.P.T.) dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, in modo da esentare gli enti che svolgono la loro attività senza finalità di lucro, con finalità di solidarietà sociale, quindi le organizzazioni di volontariato e le imprese sociali;
- che le modifiche che l'Ente intende apportare sono specificate nella proposta di deliberazione in oggetto, con conseguente rielaborazione del testo del Regolamento e dei suoi allegati;
- che sono in corso gli adempimenti amministrativi per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 della Provincia entro il 31/12/2024, pertanto le agevolazioni proposte nel regolamento modificato, secondo quanto precedentemente evidenziato, entreranno in vigore dal 1° gennaio 2025;

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Dirigente del Servizio Finanziario, Dott. Iuri Menozzi, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., rilasciati in data 21.11.2024;

Tutto ciò premesso, il Collegio

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4134 / 2024 avente ad oggetto: "**IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE E ANNOTAZIONE VEICOLI (I.P.T.) AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO**"

Invita

gli incaricati del Servizio Finanziario a procedere alla trasmissione del presente verbale agli Organi competenti.

Il Collegio dei Revisori:

Dott.ssa Francesca Zennoni *firmato digitalmente*

Dott.ssa Francesca Bucciarelli *firmato digitalmente*

Dott. Giorgio Croci *firmato digitalmente*



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO BILANCIO DI PARTE CORRENTE - ENTRATE - PAGAMENTI

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **4134/2024** ad oggetto:

" IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE E ANNOTAZIONE VEICOLI (I.P.T.)
AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - APPROVAZIONE MODIFICHE AL
REGOLAMENTO

“

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, formulate dal sottoscritto Dirigente, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 21/11/2024

Sottoscritto dal Responsabile
(MENOZZI IURI)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

PARERE di REGOLARITA' CONTABILE

**SERVIZIO FINANZIARIO - GESTIONE DEL PERSONALE - PARTECIPATE -
SISTEMI INFORMATIVI - PARI OPPORTUNITA'**

Sulla proposta n. **4134/2024** ad oggetto:

“ IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE E ANNOTAZIONE VEICOLI
(I.P.T.) AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - APPROVAZIONE MODIFICHE AL
REGOLAMENTO

”

verificata l'esistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente inerente la legittimità e la regolarità amministrativa del provvedimento

verificata la legittimità dell'eventuale spesa derivante dal presente provvedimento nei termini della corretta imputazione al bilancio dell'ente, della regolare copertura finanziaria e del rispetto degli equilibri di bilancio

valutati gli eventuali riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Note:

Parma, li 21/11/2024

Sottoscritto dal Dirigente

(MENOZZI IURI)
(firmato digitalmente)